Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 5 aprile 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 6508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2840. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1966.

Raggruppamenti di materie ai fini della costituzione di cattedre e di obblighi di orario dei professori dei Licei classici e scientifici e degli Istituti magistrali con lingua d'insegnamento slovena.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816;

Veduta la legge 19 luglio 1961, n. 1012;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1635;

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1952;

Decreta:

A decorrere dall'anno scolastico 1966-67, per i professori dei Licei classici, dei Licei scientifici e degli Istituti magistrali con lingua d'insegnamento slovena si applicano gli obblighi di orario stabiliti dalle tabelle *A*, *B*, *C* annesse al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1966

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1967
Registro n. 12 Pubblica istruzione, foglio n. 395

TABELLA *A*

Insegnamenti, cattedre e obblighi d'orario nel Liceo ginnasio e nelle classi di Ginnasio superiore con lingua d'insegnamento slovena

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra o l'incaricato ha l'obbligo di insegnare	Obbligo d'orario	Norme ed avvertenze
Religione		—	L'insegnamento è dato per incarico
Lingua slovena, latina e greca, storia ed educazione civica e geografica nel ginnasio superiore	Una classe	18 ore	Si istituiscono due cattedre per ogni corso di ginnasio
Lingua e lettere italiane nel ginnasio superiore	Due classi	20 ore	Si istituisce una cattedra per ogni due corsi di ginnasio
Lingua e lettere italiane nel liceo .	Le classi di un corso completo più una classe di un altro corso	16 ore	Si istituiscono una, due, tre o quattro cattedre di ruolo quando vi siano rispettivamente due, tre, quattro o sei corsi, con obbligo, per i titolari, di insegnare anche in una classe del secondo e quinto corso
Lingua e letteratura straniera . .	—	—	L'insegnamento è dato per incarico
Lettere slovene e latine	Le classi di un corso di liceo per le lettere slovene e una classe dello stesso corso per le lettere latine	16 ore	Si istituisce una cattedra per ogni corso
Lettere latine e greche	Le classi di un corso di liceo per le lettere greche e due classi dello stesso corso per le lettere latine	17 ore	Si istituisce una cattedra per ogni corso
Filosofia e storia	Le classi di un corso di liceo .	18 ore	Si istituisce una cattedra per ogni corso
Matematica e fisica	Le classi di un corso di ginnasio e di liceo	16 ore	Si istituisce una cattedra per ogni corso di ginnasio liceo. Nelle classi di ginnasio superiore non collegate con un corso di liceo l'insegnamento viene conferito per incarico
Scienze naturali, chimica e geografia .	Le classi di due corsi di liceo .	18 ore	Si istituisce una cattedra nei licei aventi un corso: il titolare della cattedra è tenuto ad insegnare anche in classi collaterali. Si istituisce un'altra cattedra per ogni corso pari a partire dal quarto
Educazione fisica	Le classi di due corsi	20 ore	Si istituisce una cattedra per ogni due corsi completi
Storia dell'arte	Le classi di tre corsi di liceo più le classi di un altro corso	16 ore	Si istituisce una cattedra per ogni tre corsi con obbligo di completamento d'orario in corsi collaterali o classi aggiunte

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA *B*

Insegnamenti, cattedre ed obblighi d'orario nel Liceo scientifico con lingua d'insegnamento slovena

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra o l'incaricato ha l'obbligo di insegnare	Obbligo d'orario	Norme ed avvertenze
Religione	—	—	L'insegnamento è dato per incarico
Lingua slovena, lingua latina, storia ed educazione civica, geografia	I (di collegamento)	—	L'insegnamento è dato per incarico
Lingua e lettere italiane	Le classi di un corso	19 ore	Si istituisce una cattedra per ogni corso
Lingua straniera	Le classi di un corso	17 ore	Si istituisce una cattedra per ogni corso
Matematica	I (di collegamento) e II . . .	—	L'insegnamento è dato per incarico e si considera di ruolo *A*
Lingua e lettere slovene e latine	II e IV oppure III e V di un corso	16 o 15 ore	Si istituiscono due cattedre per ogni corso
Storia e filosofia	II, III, IV, V di un corso . .	17 ore	Si istituisce una cattedra per ogni corso
Matematica e fisica	III, IV, V di un corso	17 ore	Si istituisce una cattedra per ogni corso

Segue: TABELLA *B*

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra o l'incaricato ha l'obbligo di insegnare	Obbligo d'orario	Norme ed avvertenze
Scienze naturali, chimica e geografia .	II, III, IV e V di due corsi . .	20 ore	Si istituisce una cattedra nei licei aventi un corso: il titolare della cattedra è tenuto ad insegnare anche in classi collaterali. Si istituisce un'altra cattedra per ogni corso pari a partire dal quarto
Disegno	I (di collegamento) II, III, IV e V di due corsi	20 ore	Si istituisce una cattedra nei licei aventi un corso: il titolare della cattedra è tenuto ad insegnare anche in classi collaterali. Si istituisce un'altra cattedra per ogni corso pari a partire dal quarto
Educazione fisica	Le classi di due corsi	20 ore	Si istituisce una cattedra per ogni due corsi completi

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA *C*

Insegnamenti, cattedre ed obblighi d'orario nell'Istituto magistrale con lingua d'insegnamento slovena

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra o l'incaricato ha l'obbligo di insegnare	Obbligo d'orario	Norme ed avvertenze
Religione	—	—	L'insegnamento è dato per incarico
Lingua slovena, lingua latina, storia ed educazione civica, geografia	I (di collegamento)	—	L'insegnamento è dato per incarico
Lingua e lettere italiane . .	Le classi di un corso	16 ore	Si istituisce una cattedra per ogni corso
Lingua straniera . .	I (di collegamento) e II . .	—	L'insegnamento è dato per incarico
Lingua e lettere slovene, storia ed educazione civica, geografia	II, III e IV di un corso per la lingua e lettere slovene e una classe del medesimo corso per la storia ed educazione civica e geografia	16 o 15 ore	Si istituisce una cattedra per ogni corso
Lingua e lettere latine, storia ed educazione civica, geografia	II, III e IV di un corso per la lingua e lettere latine e due classi del medesimo corso per la storia ed educazione civica e la geografia	15 o 14 ore	Si istituisce una cattedra per ogni corso
Pedagogia, filosofia e psicologia . .	II, III, IV di un corso	12 ore	Si istituisce una cattedra per ogni corso. All'insegnante è fatto obbligo di dirigere le esercitazioni di tirocinio (due ore nella terza e quattro ore nella quarta)
Matematica e fisica	I (di collegamento) II, III e IV di un corso	15 ore	Si istituisce una cattedra per ogni corso
Scienze naturali, chimica e geografia	II, III, IV di due corsi	18 ore	Si istituisce una cattedra per ogni corso pari. L'insegnamento nella prima classe (di collegamento) è dato per incarico
Disegno e storia dell'arte	I (di collegamento) II, III, IV di due corsi	16 ore	Si istituisce una cattedra per ogni corso pari
Canto corale	I (di collegamento) II, III, IV di quattro corsi	16 ore	Si istituisce una cattedra per ogni quattro corsi
Educazione fisica	Le classi di due corsi	20 ore	Si istituisce una cattedra per ogni due corsi completi
Strumento musicale (facoltativo) . .	—	—	L'insegnamento è dato per incarico
Maestre giardiniere	—	—	Si istituisce una cattedra in ogni istituto in cui esista il giardino d'infanzia

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

(2941)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1967.

Disposizioni per l'ammasso volontario dell'essenza di bergamotto nella campagna di conferimento 1965-66.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la necessità di sostenere l'ammasso volontario della essenza di bergamotto, per favorire la difesa dell'economicità della produzione dell'essenza e la stabilità del suo prezzo di mercato;

Considerato che l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, consente, fra l'altro, la concessione di contributi statali negli interessi sui prestiti contratti da enti ed associazioni di produttori agricoli per corrispondere acconti ai conferenti, nonchè di contributi statali nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuto che, nel caso, sussistono le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Vista la domanda avanzata dal Consorzio del bergamotto intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalla citata disposizione legislativa per l'attuazione dell'ammasso volontario del bergamotto, su base nazionale nella campagna di conferimento 1965-1966;

Considerato che il Consorzio del bergamotto, istituito con decreto ministeriale 29 maggio 1946, in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 21 giugno 1946) e sottoposto al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avendo già effettuata per vari anni la gestione dell'ammasso obbligatorio dell'essenza del bergamotto a termini del decreto ministeriale sopra citato, fino a che non è intervenuta la sentenza n. 54 in data 14 giugno 1962 della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale del regio decreto-legge 3 aprile 1936, n. 278, sulla disciplina della produzione del bergamotto, possiede di conseguenza la capacità organizzativa e le attrezzature necessarie per l'esercizio del suddetto ammasso volontario;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del Consorzio del bergamotto intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese di gestione e negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per la attuazione dell'ammasso volontario su base nazionale dell'essenza di bergamotto nella campagna di conferimento 1965-1966.

Art. 2.

Sono concessi al Consorzio del bergamotto i seguenti contributi:

a) un contributo fino alla misura massima dell'80 % nelle spese complessive di gestione dell'ammasso volontario dell'essenza di bergamotto nella campagna di conferimento 1965-1966;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti nella misura massima di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura massima del 4 % annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di L. 55 milioni.

Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione alla entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore ai limiti anzidetti, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di spesa di L. 55 milioni.

Art. 3.

Ai fini dell'erogazione del contributo dello Stato disposto ai sensi del precedente art. 2 il Consorzio del bergamotto, per la suddetta campagna di ammasso, deve:

a) fornire, entro il 31 luglio 1967, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari per stabilire l'importo pro-chilo distintamente di tutte le spese generali e di amministrazione, in esse comprese quelle di assicurazione contro il furto e l'incendio, e delle spese tecniche per l'attuazione dell'ammasso (raccolta, conservazione, ecc.);

b) sottoporre alla preliminare approvazione del predetto Ministero la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso;

c) dimostrare a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

d) fornire gli elenchi nominativi dei conferenti, con le seguenti indicazioni: data del conferimento, qualità del prodotto conferito, quantitativo conferito. Detti elenchi debbono essere vistati dal presidente della Commissione di cui al successivo art. 5;

e) fornire un analitico elenco delle vendite del prodotto ammassato, con le seguenti indicazioni: data delle vendite, quantitativo venduto, tipo del prodotto venduto, importo riscosso, modalità di pagamento da parte del compratore e cioè per contanti o con pagamento differito, in quest'ultimo caso indicandone il periodo.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che conferiscono all'ammasso volontario il prodotto di cui al precedente art. 1 sarà corrisposto all'atto del conferimento ed a richiesta del conferente, un acconto sul prezzo che sarà realizzato nella vendita non inferiore al 70 % del valore di mercato esistente al momento del conferimento, sentita la Commissione di cui al successivo art. 5.

Il finanziamento per la corresponsione dell'acconto di cui sopra deve essere assicurato mediante convenzioni con gli Istituti di credito ad un tasso non superiore a tre punti e mezzo in più del tasso ufficiale di sconto.

Lo schema di tali convenzioni deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste è nominata una Commissione, con sede a Reggio Calabria, composta da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che la presiede; da un rappresentante dell'Ente gestore dell'ammasso e da due rappresentanti delle Organizzazioni agricole sindacali maggiormente rappresentative.

Tale Commissione ha il compito:

di assistere l'Ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso del bergamotto in tutte le zone interessate;

di risolvere, quale amichevole compositore, le controversie che dovessero sorgere tra l'Ente gestore ed i conferenti nella interpretazione ed esecuzione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

di vistare gli elenchi nominativi dei conferenti di cui al precedente art. 3, accertandone e dichiarandone la rispondenza con gli effettivi conferimenti;

di esprimere, su richiesta del Ministero dell'agricoltura, il proprio parere su quant'altro possa avere riflesso con l'attuazione del presente provvedimento.

In caso di parità di voti prevarrà quelle del presidente.

Art. 6.

La liquidazione del contributo, per l'anzidetta gestione di ammasso 1965-1966, sarà effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base agli elementi e documenti forniti dal Consorzio del bergamotto ai sensi del precedente art. 3, sentito il parere della Commissione consultiva centrale istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957 per l'esame dei rendiconti delle gestioni di ammasso.

Art. 7.

Per la campagna di conferimento indicata nel precedente art. 1, il Consorzio del bergamotto deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione il rendiconto finale di gestione.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla Commissione di cui al precedente art. 5, saranno indicati i quantitativi di essenza di bergamotto conferiti e venduti; le spese di gestione compresi in esse gli oneri per interessi; l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti; le somme ricavate dalla vendita del prodotto; il contributo erogato dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 8.

Sul capitolo 8194/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1967, è impegnata la somma di L. 55 milioni per la erogazione del contributo assegnato con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1967
Registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 141

(3362)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio medico-chirurgico « Gelfoam » della ditta S.p.A. dott. Zambeletti, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 253/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 3 giugno 1950, col quale venne provveduto alla registrazione a tutti gli effetti di legge al n. 1083 del presidio medico-chirurgico « Gelfoam » - spugna emostatica di gelatina assorbibile della ditta S.A.R.E.F., con sede in Milano, via S. Tecla n. 5, concessionaria esclusiva per l'Italia della ditta « The Upjohn Company » in Kalamazoo - Mich. - USA, presso la quale il prodotto stesso è fabbricato;

Visto il decreto in data 31 agosto 1957, col quale si autorizzò la S.p.A. dott. Zambeletti con sede in Milano, via Linneo n. 12-14, ad essere concessionaria esclusiva per l'Italia della ditta « The Upjohn Company » di Kalamazoo - Mich. - USA, in sostituzione della ditta S.A.R.E.F.;

Sentito il parere della Commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici delle specialità medicinali, che ha riconosciuto al prodotto « Gelfoam » attribuzioni tali da doversi ritenere specialità medicinale;

Ritenuto che, in conseguenza, si è venuto a determinare il presupposto per la revoca della registrazione quale presidio medico-chirurgico;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Gelfoam », già registrato al numero 1083 a nome della ditta S.p.A. dott. Zambeletti con sede in Milano, via Linneo n. 12-14, concessionaria esclusiva per l'Italia della ditta « The Upjohn Company » di Kalamazoo - Mich. - USA, presso la quale il presidio stesso è fabbricato.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere conseguentemente ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica del presente atto alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(3444)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1967.

Autorizzazione al Circolo nautico « Al Mare » di Alassio a rilasciare ai propri soci le abilitazioni per il comando delle navi da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 213 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 402, 403 e 404 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1954, relativo ai programmi di esami ed alla composizione delle Commissioni esaminatrici per il conferimento delle abilitazioni riguardanti il naviglio da diporto;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1954, 2 luglio 1956, 20 ottobre 1958, 6 marzo 1961, 2 agosto 1962, 8 novembre 1962 e 14 settembre 1966, concernenti le Associazioni nautiche autorizzate a rilasciare ai propri soci le abilitazioni al comando ed alla condotta delle navi da diporto;

Visto il foglio in data 17 febbraio 1967 del Comitato olimpico nazionale italiano;

Decreta:

Sulla proposta del Comitato olimpico nazionale italiano si autorizza il Circolo nautico « Al Mare » di Alassio, inquadrato nella Federazione italiana della vela, a rilasciare ai propri soci le abilitazioni al comando ed alla condotta del motore delle navi da diporto, previste negli articoli 403 e 404 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).

Roma, addì 9 marzo 1967

Il Ministro: NATALI

(3350)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1967.

Aggiornamento delle tabelle delle sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti inscritti presso i Compartimenti marittimi della Repubblica.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 141 e 142 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327;

Visto l'art. 309 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1959, con il quale furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti inscritti presso i Compartimenti marittimi della Repubblica;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1959, e successive modificazioni, concernenti le varianti alla tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1959;

Visto il decreto della Direzione marittima di Livorno n. 8 del 20 febbraio 1967, col quale le Delegazioni di spiaggia di Castiglioncello, Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto, Talamone, Santa Liberata e Gorgona sono state autorizzate a tenere i Registri delle navi minori e dei galleggianti;

Riconosciuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti inscritti presso i Compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con il decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni, è apportata la seguente variante:

Dopo « Giglio » del Compartimento marittimo di Livorno, aggiungasi:

Gorgona (isola) - sigla assegnata: 10 - LI;
Castiglioncello - sigla assegnata: 11 - LI;
Castiglione della Pescaia - sigla assegnata: 12 - LI;
Marina di Grosseto - sigla assegnata: 13-LI;
Talamone - sigla assegnata: 14-LI;
Santa Liberata - sigla assegnata: 15 - LI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1967

Il Ministro: NATALI

(3349)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1967.

Nomina del segretario generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato nazionale della pesca », ed i decreti del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422, che ne ha approvato lo statuto, e 30 aprile 1965, n. 895, che lo ha modificato all'art. 1;

Vista la lettera n. 431 del 21 febbraio 1967, con la quale il presidente dell'Ente, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, ha proposto, per la nomina a segretario generale, il dott. Manlio Parisi;

Decreta:

Il dott. Manlio Parisi è nominato segretario generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(3348)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXVII Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,

riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVII Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini » che avrà luogo ad Ancona dal 24 giugno al 9 luglio 1967, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 marzo 1967

p. *Il Ministro*: MEZZA

(3463)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1967.

Revoca dell'autorizzazione nei confronti dell'Opera Divina Provvidenza Piccolo Cottolengo di Don Orione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Genova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2401 del 9 ottobre 1958, con il quale l'Opera Divina Provvidenza Piccolo Cottolengo di Don Orione fu autorizzata all'esercizio in Genova, salita Paverano n. 5 di una officina farmaceutica per la produzione di preparati galenici limitatamente alle forme in fiale, tinture, pomate, colliri, pillole, cachets e cartine;

Visto che dall'ispezione tecnica eseguita il 30 novembre 1966 è risultato che l'officina farmaceutica di cui trattasi è già da tempo inattiva e che i locali una volta occupati dall'officina stessa sono ora adibiti ad uffici della direzione dell'Istituto;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono pertanto gli estremi per la revoca dell'autorizzazione previsti dall'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata nei confronti dell'Opera Divina Provvidenza Piccolo Cottolengo di Don Orione l'autorizzazione a produrre nella officina farmaceutica sita in Genova, via Paverano n. 55 preparati galenici concessa con il decreto ministeriale n. 2401 del 9 ottobre 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 marzo 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(3443)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « IV Esposizione europea elettrodomestici », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IV Esposizione europea elettrodomestici » che avrà luogo a Milano dal 9 al 17 settembre 1967, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 marzo 1967

(3470)

p. *Il Ministro*: MEZZA

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1967.

Revoca nei confronti della ditta Chimit dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nella propria officina farmaceutica, sita in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto n. 924 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 25 maggio 1957, con il quale alla ditta Chimit fu confermata l'autorizzazione a produrre nella propria officina farmaceutica, sita in Torino, via Giacosa n. 6, le seguenti specialità medicinali, regolarmente registrate:

1) Agalactol - pomata;
2) Tussedan - sciroppo;

nonchè le seguenti specialità medicinali, salva la prescritta registrazione:

1) Canforil Efedrina - fiale;
2) Iodurol - fiale e gocce;
3) Magnesiacal - fiale;
4) Fitofosfan - compresse;
5) Gastrosedol - cachets;

Vista la comunicazione in data 27 giugno 1966, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunciare alla autorizzazione concessa con il decreto commissariale, indicato nelle premesse;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422 e l'art. 164 del predetto testo unico;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia nei confronti della ditta Chimit l'autorizzazione a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Torino, via Giacosa n. 6, specialità medicinali, concessa con il decreto A.C.I.S. n. 924 in data 25 maggio 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 marzo 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(3440)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV Salone internazionale componenti elettronici », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Salone internazionale componenti elettronici », che avrà luogo a Milano dal 9 al 17 settembre 1967 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 marzo 1967

p. *Il Ministro*: MEZZA

(3462)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XV Fiera di Roma - Campionaria nazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XV Fiera di Roma - Campionaria nazionale » che avrà luogo a Roma dal 27 maggio all'11 giugno 1967, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 marzo 1967

p. *Il Ministro*: MEZZA

(3464)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1967.

Revoca nei confronti della ditta Istituto specialità terapeutiche delle autorizzazioni a produrre nella propria officina farmaceutica, sita in Firenze, preparati galenici e specialità medicinali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 26 giugno 1953, e 1° giugno 1956, n. 587, con i quali la ditta Istituto specialità terapeutiche fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Firenze, via Colletta n. 28, preparati galenici, limitatamente alle sole fiale e specialità medicinali nelle preparazioni di fiale, sciroppi, gocce, compresse e supposte;

Vista la comunicazione in data 20 febbraio 1967, con la quale ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunciare alle autorizzazioni concesse con i decreti sopracitati;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422, e l'art. 164 del predetto testo unico;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, in seguito a rinuncia, nei confronti della ditta Istituto specialità terapeutiche le autorizzazioni a produrre nella propria officina farmaceutica, sita in Firenze, via Colletta n. 28, preparati galenici e specialità medicinali, concesse con i decreti A.C.I.S. in data 26 giugno 1953 e 1° giugno 1956, n. 587.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Firenze è incaricato della notificazione e dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 marzo 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(3442)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1967.

Approvazione di una opzione di capitale a scadenza in rendita, presentata dalla Società Lavoro e Sicurtà, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Lavoro e Sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una opzione in rendita di capitali a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi relativi alla seguente opzione in rendita di capitali a scadenza, presentati dalla Società Lavoro e Sicurtà, con sede in Milano:

Valori di opzione per la conversione di un capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia, con un minimo garantito di annualità.

Roma, addì 23 marzo 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(3467)

ORDINANZA MINISTERIALE 28 marzo 1967.

Disciplina dell'importazione dalla Gran Bretagna dei ruminanti, dei suidi vivi e delle relative carni refrigerate e congelate ai fini della profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 18 gennaio 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1967 con la quale veniva vietata l'importazione dei ruminanti, dei suidi vivi e delle relative carni refrigerate e congelate dalle Contee di Hampshire, Dorset, Wiltshire, Berkshire, Surrey e West Sussex della Gran Bretagna;

Considerato che tutto il territorio della Gran Bretagna è indenne da afta epizootica;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 18 gennaio 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23, del 27 gennaio 1967, è revocata.

Art. 2.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(3599)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Torino n. 25117/1.14.6 del 16 dicembre 1966, l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 900.000 (novecentomila), disposta in suo favore dalla professoressa Bianca Covino, destinata ad integrare il capitale del premio annuale « Prof. Bianca Covino ».

(3451)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Casteltermini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1967, il comune di Casteltermini (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.166.607, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3491)

Autorizzazione al comune di Alessandria della Rocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1967, il comune di Alessandria della Rocca (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.120.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3492)

Autorizzazione al comune di Raccuja ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1967, il comune di Raccuja (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.561.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3493)

Autorizzazione al comune di Santa Marina Salina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1967, il comune di Santa Marina Salina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.232.876, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3494)

Autorizzazione al comune di Corleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1967, il comune di Corleone (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 195.613.259, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3496)

Autorizzazione al comune di Vasto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1967, il comune di Vasto (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3500)

Autorizzazione al comune di Leonforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1967, il comune di Leonforte (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.823.627, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3498)

Autorizzazione al comune di Oliveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1967, il comune di Oliveri (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.222.332, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3499)

Autorizzazione al comune di Montorio nei Frentani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1967, il comune di Montorio nei Frentani (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.533.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3501)

Autorizzazione al comune di Baranello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1967, il comune di Baranello (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.556.679, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3502)

Autorizzazione al comune di Agnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1967, il comune di Agnone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.852.488, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3503)

Autorizzazione al comune di Lucito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1967, il comune di Lucito (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.854.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3505)

Autorizzazione al comune di Castel del Giudice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1967, il comune di Castel del Giudice (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.467.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3504)

Autorizzazione al comune di Melpignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1967, il comune di Melpignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.145.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3506)

Autorizzazione al comune di Resuttano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1967, il comune di Resuttano (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.159.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3507)

Autorizzazione al comune di Pescolanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1967, il comune di Pescolanciano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3508)

Autorizzazione al comune di Randazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1967, il comune di Randazzo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3509)

Autorizzazione al comune di Aci Bonaccorsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1967, il comune di Aci Bonaccorsi (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.777.176, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3510)

Autorizzazione al comune di Macchia d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1967, il comune di Macchia d'Isernia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.815.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3511)

Autorizzazione al comune di Mirabello Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1967, il comune di Mirabello Sannitico (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.884.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3512)

Autorizzazione al comune di Montenero Valcocchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1967, il comune di Montenero Valcocchiara (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.285.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3513)

Autorizzazione al comune di Agosta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1967, il comune di Agosta (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.272.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3478)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, il comune di Giugliano in Campania (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 305.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 1475 della *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 18 marzo 1967.

(3479)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 65

Corso dei cambi del 4 aprile 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,54	624,60	624,57	624,57	624,60	624,58	624,56	624,57	624,58	624,62
$ Can.	576,88	576,75	576,75	576,50	576,75	576,95	576,60	576,50	576,95	576,80
Fr. Sv.	144,09	144,12	144,13	144,125	144,10	144,11	144,145	144,125	144,11	144,14
Kr. D.	90,38	90,38	90,38	90,41	90,40	90,39	90,40	90,41	90,39	90,40
Kr. N.	87,38	87,38	87,45	87,39	87,40	87,38	87,39	87,39	87,38	87,38
Kr. Sv.	121,04	121,04	121,08	121,065	121,05	121,04	121,05	121,065	121,04	121,05
Fol.	172,87	172,84	172,79	172,80	172,80	172,88	172,785	172,80	172,88	172,83
Fr. B.	12,56	12,565	12,5606	12,56	12,555	12,56	12,561	12,56	12,56	12,56
Franco francese	126,31	126,17	126,22	126,19	126,20	126,20	126,20	126,19	126,20	126,20
Lst.	1747,25	1747,85	1747,90	1747,875	1747,75	1747,60	1747,75	1748,75	1747,60	1747,85
Dm. occ.	157,11	157,14	157,11	157,115	157,12	157,14	157,10	157,115	157,14	157,12
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,1680	24,1680	24,15	24,19	24,1675	24,1680	24,17	24,17
Escudo Port.	21,79	21,79	21,80	21,7975	21,78	21,79	21,793	21,7975	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,4150	10,4175	10,41	10,41	10,41125	10,4175	10,41	10,415

Media dei titoli del 4 aprile 1967

Rendita 5 % 1935	106,575
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,75

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,225
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 aprile 1967

1 Dollaro USA	624,565
1 Dollaro canadese	576,55
1 Franco svizzero	144,135
1 Corona danese	90,405
1 Corona norvegese	87,39
1 Corona svedese	121,057
1 Fiorino olandese	172,792

1 Franco belga	12,56
1 Franco francese	126,195
1 Lira sterlina	1747,812
1 Marco germanico	157,107
1 Scellino austriaco	24,168
1 Escudo Port.	21,795
1 Peseta Sp.	10,414

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della « Mostra-mercato internazionale dell'antiquariato » di Firenze

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze, con nota del 24 febbraio 1967, n. 35675, ha comunicato che i promotori della « Mostra-mercato internazionale dell'antiquariato » organizzeranno la predetta manifestazione dal 22 settembre al 22 ottobre 1967, anzichè dal 21 settembre al 17 ottobre 1967, come precedentemente programmato.

(3475)

Spostamento del periodo di svolgimento della « XVIII Mostra internazionale d'arte Premio del fiorino » di Firenze

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze, con nota del 24 febbraio 1967, n. 35661, ha comunicato che i promotori della « XVIII Mostra internazionale d'arte Premio del fiorino » organizzeranno la predetta manifestazione in Firenze dal 10 giugno al 9 luglio 1967, anzichè dal 6 maggio al 4 giugno 1967, come precedentemente programmato.

(3476)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche di decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 25 gennaio 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1967
registro n. 33 Esercito, foglio n. 228

I seguenti decreti relativi a concessioni di decorazioni al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto luogotenenziale 13 luglio 1945, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1945, registro n. 6 Guerra, foglio n. 389 (Bollettino ufficiale 1945, dispensa 21, pagina 2043):

Bencivenga Alberto di Enrico, da Coriano Siculi (Forlì), patriota « Gruppo patrioti della Maiella » - compagnia pesante. Le generalità vengono così rettificate: Bencivenga Alberto Ettore di Enrico e di Santarelli Anna Petronilla, nato ad Avezzano (L'Aquila) il 18 luglio 1926.

Regio decreto 10 febbraio 1944, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1944, registro n. 1 Guerra, foglio n. 246 (Bollettino ufficiale 1945, dispensa 1, pagina 21):

Bezzi Leopoldo fu Roberto e di Loreti Angela, da La Spezia, tenente colonnello 21° Reggimento fanteria « Cremona ». La data del fatto d'arme viene rettificata da « 15 settembre 1943 » a « 13 settembre 1943 ».

Regio decreto 14 settembre 1919, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1919, registro n. 148 Guerra, foglio n. 25 (Bollettino ufficiale 1919, dispensa 85, pagina 5417):

La Manica Michele, da Margherita di Savoia (Foggia), soldato 1° Reggimento genio, matricola 897. Il cognome viene così rettificato: Lamonaca. Inoltre la matricola è: 11017.

(3372)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Agostino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Sant'Agostino, frazione del comune di Pistoia, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 16 marzo 1967, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Agostino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Sant'Agostino, frazione del comune di Pistoia, in amministrazione straordinaria, il prof. dott. rag. Bruno Lombardini è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(3557)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le Corti di appello per l'anno 1966;

Letta la nota n. 627 del 18 gennaio 1967, del presidente della Commissione presso la Corte di appello di Roma, con la quale si informa che il prof. Gaetano Sciascia, componente supplente della stessa, ha rassegnato le dimissioni per ragioni di salute e si chiede di provvedere alla sostituzione dello stesso;

Ritenuta la necessità di procedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il prof. Umberto Gualtieri, dell'Università degli studi di Roma, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Roma, in sostituzione del prof. Gaetano Sciascia.

Roma, addì 24 febbraio 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1967
Registro n. 8 Grazia e giustizia, foglio n. 312

(3483)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario della prova scritta del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo medici.

Il giorno 10 aprile 1967 alle ore 8,30 avrà luogo presso l'Ospedale militare principale « Celio », piazza Celimontana n. 50, Roma, la prova scritta del concorso indetto con decreto ministeriale 27 dicembre 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 7 maggio 1966), per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo medici.

(3604)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3841, in data 28 aprile 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1965;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dei Comuni interessati, nonchè quelle della Prefettura e dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi di Catanzaro;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1923, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro è costituita come appresso:

Presidente:

Rellecati dott. Luigi, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Celano dott. Giuseppe, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;

Mauro dott. Aurelio, direttore di sezione della prefettura di Catanzaro;

Basso prof. Raffaele, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Catanzaro;

Zurlo prof. Anselmo, primario medico dell'Ospedale civile di Crotone;

Pellico dott. Guido, medico condotto di Decollatura.

Segretario:

Notarianni dott. Ivan, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Catanzaro e Comuni interessati.

Catanzaro, addì 16 marzo 1967

Il medico provinciale: GIUTTARI

(3377)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2308 del 24 marzo 1966, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di medico condotti dei comuni di Butera (2ª condotta) Delia (unica) Gela (1ª condotta) e Riesi (2ª condotta) vacanti, in provincia di Caltanissetta, al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 9556 del 12 novembre 1966, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 2931 del 22 febbraio 1967, con cui è stato provveduto all'ammissione dei candidati al citato concorso;

Visti i processi verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto e constatata la regolarità di essi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi per sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui nelle premesse:

1. Di Mauro Gregorio	punti	59,125	su 120
2. Lopes Giovanni	»	58,007	»
3. Graci Calogero	»	56,700	»
4. Criscuoli Ferdinando	»	56,637	»
5. Drogo Pietro	»	56,437	»
6. Capizzi Carmelo	»	55,500	»
7. Damante Andrea	»	55,240	»
8. Taverna Gaetano	»	54,636	»
9. Piazza Giuseppe	»	50,100	»
10. Cutaia Gaetano	»	46,100	»
11. Di Mauro Emanuele	»	45,375	»
12. Giudice Salvatore	»	45,256	»
13. Cartia Giacomo	»	44,415	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di quest'Ufficio, della prefettura di Caltanissetta e dei Comuni interessati.

Caltanissetta, addì 21 marzo 1967

Il medico provinciale: SCHILLACI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2308 del 24 marzo 1966, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di medico condotto dei comuni di Butara (2ª condotta) Delia (unica) Gela (1ª condotta) e Riesi (2ª condotta) vacanti, in provincia di Caltanissetta, al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel concorso per i posti di medico condotto dei Comuni di cui sopra;

Visto l'ordine indicato dai singoli candidati nelle preferenze espresso relativamente alle sedi per le quali ha inteso concorrere;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi per sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei nel concorso di cui nelle premesse sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Di Mauro Gregorio: Gela (1ª condotta);
2) Lopes Giovanni: Butera (2ª condotta);
3) Graci Calogero: Delia (unica);
4) Criscuoli Ferdinando: Riesi (2ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori di quest'Ufficio, della prefettura di Caltanissetta e dei Comuni interessati.

Caltanissetta, addì 21 marzo 1967

(3351) *Il medico provinciale*: SCHILLACI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 102411 del 30 aprile 1965, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico e ostetrica condotti vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 103776 del 30 giugno 1966, con il quale sono stati ammessi a concorrere i candidati medici che hanno presentato domanda di partecipare al suddetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 103132 del 28 maggio 1966, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1964;

Visti i verbali delle operazioni svolte dalla suddetta Commissione;

Ritenute regolari e legittime dette operazioni;

Visti gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 34 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1964:

1. Malatrasi Giuseppe .	punti	65,920	su 120
2. Rampo Luigi	»	64,775	»
3. Tarocco Adriano . . .	»	60,398	»
4. Gottin Marcello	»	59,108	»
5. Salvioli Mariani Massimiliano .	»	58,145	»
6. Zordan Renato	»	57,288	»
7. Pasini Vinicio	»	55,852	»
8. Maffezzoli Agostino	»	55,760	»
9. Pravadelli Pier Giorgio .	»	55,134	»
10. Zocchia Giuseppe . .	»	55,051	»
11. Bonfiglio Giacomo	»	54,850	»
12. Resta Marco	»	54,542	»
13. Veronesi Igino	»	53,036	»
14. Riva Pier Felice .	»	52,760	»
15. Bonfante Ezio .	»	52,340	»
16. Botton Lamberto Walter .	»	52,236	»
17. Colpi Francesco .	»	51,829	»
18. Bonfà Milano	»	49,951	»
19. Rossi Romeo	»	49,100	»
20. Dovigo Luigi	»	48,812	»
21. Mattei Renzo . .	»	48,249	»
22. Maffessoli Mario	»	48,000	»
23. Gualtieri Giovanni Umberto	»	47,995	»
24. Villano Carlo . .	»	47,752	»
25. Cerati Ezio .	»	46,780	»
26. Micheletti Agostino .	»	46,500	»
27. Crivellaro Narciso . . .	»	46,445	»
28. Servadei Giuseppe . .	»	45,915	»
29. Gamberi Ivano .	»	45,747	»
30. Bedina Leone .	»	45,716	»
31. Gambin Princivalle Delmo . .	»	45,540	»
32. Scarpellini Mario .	»	45,000	»
33. Madureri Nello	»	44,738	»
34. Calabrese Francesco	»	43,596	»
35. Faustini Flavio	»	42,374	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo del- posti di medico condotto e ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1964;

Verona, addì 16 febbraio 1967

Il medico provinciale: D'AMATO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 102411 del 30 aprile 1965, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto e ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 100771 del 16 febbraio 1967, con il quale veniva approvata la graduatoria generale di merito dei candidati medici idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1964;

Viste le preferenze delle sedi vacanti indicate dai candidati secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, come sopra approvata;

Visti gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 34 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati classificati nella graduatoria generale di merito del concorso pubblico per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1964, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno segnata:

1) Malatrasi Giuseppe: Bevilacqua consorziato con Boschi S. Anna;
2) Rampo Luigi: Nogara;
3) Tarocco Adriano: Peschiera del Garda;
4) Gottin Marcello: S. Bonifacio;
5) Salvioli Mariani Massimiliano: Belfiore;
6) Zordan Renato: Caprino Veronese - 2ª condotta;
7) Pasini Vinicio: Ferrara di Monte Baldo;
8) Maffezzoli Agostino: Vestenanova;
9) Zocchia Giuseppe: S. Zeno di Montagna;
10) Resta Marco: Palù;
11) Veronesi Igino: Fumane - 2ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Verona, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Verona, addì 7 marzo 1967

Il medico provinciale: D'AMATO

(3555)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3441 del 25 maggio 1966, con cui è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 31 dicembre 1965;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee, formulata dalla Commissione giudicatrice;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 31 dicembre 1965:

1. Consoli Amalia	punti	65,190	su 120
2. Rita Angela	»	56,520	»
3. Palumbo Filomena	»	55,480	»
4 Scandiffio Angiolina		51,040	»
5. Corradetti Elena	»	49,360	»
6. De Pascale Angela	»	47,920	»
7. Salatino Carolina	»	46,960	»
8. Spena Mirella	»	46,240	»
9. Famà Giuseppa	»	45,640	»
10. Greco Dina	»	45,440	»
11. Sammarro Maria	»	44,360	»
12. Cutuli Concetta Santa	»	44 —	»
13. Molinaro Adelina	»	43,640	»
14. Succi Teresa	»	43,340	»
15. Squillace Luigina	»	43 —	»
16. Bloise Giovanna, coniugata . .	»	42 —	»
17. Zulli Bommina	»	42 —	»
18. Danza Rosetta	»	41,600	»
19. Fabiani Carmela	»	41,280	»
20. Bellavia Salvatrice	»	41 —	»
21. D'Angelo Filomena	»	40,720	»
22. Converti Giuseppina	»	38,340	»
23. Alaimo Maria Dora	»	38 —	»
24. Chinigò Carmelina	»	36,520	»

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati e all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Cosenza.

Cosenza, addì 18 marzo 1967

***Il medico provinciale*: DE PRISCO**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data n. 3441/6, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 31 dicembre 1965;

Esaminate le domande delle singole candidate con l'indicazione delle sedi preferite;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso in narrativa e sono assegnate alla condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Consoli Amalia: Lungro;
2) Rita Angela: Villapiana;
3) Palumbo Filomena: Crosia;
4) Scandiffio Angiolina: Malito;
5) Corradetti Elena: Pietrapaola;
6) De Pascale Angela: Maierà;
7) Salatino Carolina: Firmo;
8) Spena Mirella: Cleto 1ª condotta (Capoluogo);
9) Famà Giuseppa: San Sosti;
10) Sammarro Maria: Alessandria del Carretto;
11) Cutuli Concetta S.: Acquaformosa;
12) Molinaro Adelina: Carpanzano.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati e all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Cosenza.

Cosenza, addì 18 marzo 1967

Il medico provinciale: De Prisco

(3315)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 731 in data 8 gennaio 1966, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1965 per i seguenti consorzi veterinari: Vedelago, Istrana, Morgano-Godega S. Urbano, Cordignano, Orsago, S. Fior;

Visto il decreto n. 7088 in data 1° ottobre 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto n. 10049 in data 6 dicembre 1966, con il quale sono stati ammessi trentatre candidati al concorso medesimo;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, ed accertata la regolarità della procedura da essa seguita per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1965:

1. Pozzobon Albino	punti	74,870	su 120
2. Tonetto Sante Agostino	»	73,390	»
3. Pancotto Giacomo	»	70,480	»
4. Sciutteri Giuseppe	»	70,440	»
5. Salcuni Pasquale	»	70,270	»
6. Andres Andrea	»	65,010	»
7. Cazzola Mario	»	64,836	»
8. Sonda Giovanni Pietro	»	63,570	»
9. Pagotto Sergio	»	62,320	»
10. Gruarin Renato	»	61,678	»
11. Lombardo Bruno	»	60,250	»
12. Rosin Attilio	»	58,690	»
13. Cacitti Dante	»	58,560	»
14. Burlini Luigi	»	56,680	»
15. Berto Corrado	»	55,970	»
16. Santus Luigi	»	54,500	»
17. Galuppo Bruno	»	53,580	»
18. Baldi Guido	»	50,500	»
18. Bruni Eliano	»	50,500	»
19. Testori Leopoldo	»	49,500	»
20. Golinelli Carlo	»	48,500	»
20. Pacciani Amedeo	»	48,500	»
21. Baroni Michele	»	47,500	»
21. Cozzarolo Paolo	»	47,500	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale, all'albo pretorio della prefettura di Treviso ed a quello dei Comuni interessati.

Treviso, addì 15 marzo 1967

Il veterinario provinciale: Lucernoni

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3608 in pari data con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1965 per i seguenti Consorzi veterinari: Vedelago, Istrana, Morgano - Godega San Urbano, Cordignano, Orsago, S. Fior;

Vista la indicazione delle sedi in ordine preferenziale fatta dai concorrenti nelle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1935, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti, dichiarati idonei nel concorso a due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1965, sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Pozzobon Albino: condotta consorziale di Vedelago;
2) Tonetto Sante Agostino: condotta consorziale di Godega S. Urbano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale, all'albo pretorio della prefettura di Treviso ed a quello dei Comuni interessati.

Treviso, addì 15 marzo 1967

(3334) *Il veterinario provinciale*: Lucernoni

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.